



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.6.2008
COM(2008) 344 definitivo

2008/0109 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un
unico socio**

(Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio³. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ Allegato II, parte A, della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 89/667/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III della direttiva codificata.

↓ 89/667/CEE

2008/0109 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

↓

- (1) La dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio³, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese⁴. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).

⁴ V. allegato II, parte A.

↓ 89/667/CEE considerando (1)
(adattato)

- (2) ☒ Occorre ☒ coordinare, al fine di renderle equivalenti, certe garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma del trattato, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi.

↓ 89/667/CEE considerando (2)
(adattato)

- (3) In tale settore, da un lato, ☒ [la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968,] intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo [58], secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi ☒⁵, ☒ la quarta direttiva ☒ 78/660/CEE ☒ del Consiglio, del 25 luglio 1978, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti annuali di taluni tipi di società ☒⁶, e la ☒ settima ☒ direttiva 83/349/CEE ☒ del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, riguardante i conti consolidati ☒⁷, riguardanti rispettivamente la pubblicità, la validità degli obblighi e la nullità delle società, nonché i conti annuali e i conti consolidati, si applicano a tutte le società di capitali. Dall'altro, ☒ [la seconda direttiva ☒ 77/91/CEE ☒ del Consiglio, del 13 dicembre 1976,] intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo [58], secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa ☒⁸, ☒ la terza direttiva ☒ 78/855/CEE ☒ del Consiglio, del 9 ottobre 1978, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e riguardante le fusioni delle società anonime ☒⁹, e la ☒ sesta ☒ direttiva 82/891/CEE ☒ del Consiglio, del 17 dicembre 1982, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e riguardante le scissioni delle società anonime ☒¹⁰, riguardanti rispettivamente la costituzione e il capitale, nonché le fusioni e le scissioni, si applicano soltanto alle società anonime.

⁵ GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE.

⁶ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE.

⁷ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE.

⁸ GU L 26 del 30.1.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE.

⁹ GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47).

¹⁰ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/63/CE.

↓ 89/667/CEE considerando (5)
(adattato)

- (4) È necessario uno strumento giuridico che consenta di limitare la responsabilità dell'imprenditore unico in tutta la Comunità, ferme restando le disposizioni degli Stati membri che, in casi eccezionali, prescrivono la responsabilità di siffatto imprenditore per le obbligazioni dell'impresa.

↓ 89/667/CEE considerando (6)
(adattato)

- (5) Una società a responsabilità limitata può avere un socio unico all'atto della sua costituzione o in seguito alla riunione di tutte le sue quote in una sola mano. In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, gli Stati membri hanno facoltà di prevedere disposizioni speciali o sanzioni quando una persona fisica sia il socio unico di più società oppure quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica. L'unico obiettivo di tale facoltà è di tener conto delle particolarità esistenti in talune legislazioni nazionali. A tal fine, gli Stati membri possono, per casi specifici, prevedere limitazioni all'accesso alla società unipersonale oppure una responsabilità illimitata per il socio unico. Gli Stati membri sono liberi di elaborare norme per far fronte ai rischi che una società unipersonale può presentare data l'esistenza di un unico socio, in particolare per assicurare la liberazione del capitale sottoscritto.

↓ 89/667/CEE considerando (7)

- (6) La riunione di tutte le quote in una sola mano, nonché l'identità del socio unico, devono essere oggetto di pubblicità in un registro accessibile al pubblico.

↓ 89/667/CEE considerando (8)

- (7) Tutte le decisioni prese dal socio unico in qualità di assemblea dei soci richiedono la forma scritta.

↓ 89/667/CEE considerando (9)

- (8) Anche i contratti tra il socio unico e la società da lui rappresentata devono aver forma scritta, sempreché non riguardino operazioni correnti concluse a condizioni normali.



- (9) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato II, parte B,
-

↓ 89/667/CEE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le forme di società ☒ all'allegato I. ☒

↓ 89/667/CEE

Articolo 2

1. La società può avere un socio unico al momento della costituzione, nonché quando tutte le quote siano cumulate in una sola mano (società unipersonale).
2. In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, le legislazioni degli Stati membri possono prevedere disposizioni speciali o sanzioni:
 - a) quando una persona fisica sia il socio unico di più società, ovvero
 - b) quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica.

Articolo 3

Quando la società diventa unipersonale in seguito al cumulo di tutte le sue quote in un'unica mano, un'indicazione in tal senso, nonché l'identità del socio unico, devono figurare nel fascicolo o essere trascritte nel registro della società ai sensi dell'articolo [3, paragrafi 1 e 2,] della direttiva [68/151/CEE], ovvero essere trascritte in un registro tenuto presso la società e accessibile al pubblico.

Articolo 4

1. Il socio unico esercita i poteri demandati all'assemblea dei soci.
2. Le decisioni prese dal socio unico nelle materie di cui al paragrafo 1 devono essere iscritte a verbale o redatte per iscritto.

Articolo 5

1. I contratti stipulati tra il socio unico e la società che egli rappresenta sono iscritti a verbale o redatti per iscritto.
2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti concluse a condizioni normali.

Articolo 6

Quando uno Stato membro permette la società unipersonale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, anche per la società per azioni si applica la presente direttiva.

Articolo 7

Uno Stato membro può non consentire la società unipersonale quando la sua legislazione preveda, a favore degli imprenditori unici, la possibilità di costituire imprese a responsabilità limitata ad un patrimonio destinato ad una determinata attività, purché per questo tipo di impresa siano previste garanzie equivalenti a quelle imposte dalla presente direttiva, nonché dalle altre disposizioni comunitarie applicabili alle società di cui all'articolo 1.

↓ 89/667/CEE (adattato)

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

↓

Articolo 9

La direttiva 89/667/CEE, modificata dagli strumenti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]



ALLEGATO I

↓ 89/667/CEE (adattato)

☒ **Forme di società di cui all'articolo 1** ☒

– ☒ per il ☒ *Belgio*:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

↓ 2006/99/CE art. 1 e allegato,
lettera A, punto 4 (adattato)

– ☒ per la ☒ *Bulgaria*:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество»;

↓ Atto di adesione del 2003
art. 20 e allegato II, pag. 340

– *per la Repubblica ceca*:

společnost s ručením omezeným;

↓ 89/667/CEE (adattato)

– ☒ per la ☒ *Danimarca*:

anpartsselskaber;

↓ 89/667/CEE (adattato)

– ☒ per la ☒ *Germania*:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

↓ Atto di adesione del 2003
art. 20 e allegato II, pag. 340

- *per l'Estonia:*
aktsiaselts, osäühing;

↓ 89/667/CEE (adattato)

- ☒ per l' ☒ *Irlanda:*
private company limited by shares or by guarantee;

↓ Rettifica 89/667/CEE
(GU L 232 del 2.9.1999, pag. 34)
(adattato)

- ☒ per la ☒ *Grecia:*
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης;

↓ 89/667/CEE (adattato)

- ☒ per la ☒ *Spagna:*
sociedad de responsabilidad limitada;

- ☒ per la ☒ *Francia:*
société à responsabilité limitée;

- ☒ per l' ☒ *Italia:*
società a responsabilità limitata;

↓ Atto di adesione del 2003
art. 20 e allegato II, pag. 340

- *per Cipro:*
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

– *per la Lettonia:*
sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

– *per la Lituania:*
uždaroji akcinė bendrovė;

↓ 89/667/CEE (adattato)

– ☒ per il ☒ *Lussemburgo:*
société à responsabilité limitée;

↓ Atto di adesione del 2003
art. 20 e allegato II, pag. 340

– *per l'Ungheria:*
korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság;

– *per Malta:*
kumpanija privata/private limited liability company;

↓ 89/667/CEE (adattato)

– ☒ per i ☒ *Paesi Bassi:*
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

↓ Atto di adesione del 1994
art. 29 e allegato I

– *per l'Austria:*
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

↓ Atto di adesione del 2003
art. 20 e allegato II, pag. 340

- *per la Polonia:*
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

↓ 89/667/CEE (adattato)

- ☒ per il ☒ *Portogallo:*
sociedade por quotas;

↓ 2006/99/CEE art. 1 e allegato,
lettera A, punto 4 (adattato)

- ☒ per la ☒ *Romania:*
societate cu răspundere limitată».

↓ Atto di adesione del 2003
art. 20 e allegato II pag. 340

- *per la Slovenia:*
družba z omejeno odgovornostjo;
- *per la Slovacchia:*
spoločnosť s ručením obmedzeným.


↓ Atto di adesione del 1994
art. 29 e allegato I

- *per la Finlandia:*
osakeyhtiö/aktiebolag;
- *per la Svezia:*
aktiebolag;

↓ 89/667/CEE (adattato)

– ☒ per il ☒ *Regno Unito*:

private company limited by shares or by guarantee.



ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 9)

Direttiva 89/667/CEE del Consiglio
(GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40)

Allegato I, punto XI, lettera A dell'atto di
adesione del 1994
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 194)

Allegato II, punto 4, lettera A dell'atto di
adesione del 2003
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 338)

Direttiva 2006/99/CE del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137)

limitatamente alla lettera A, punto 4
dell'allegato

Parte B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 9)

Direttiva	Termine di attuazione	Termine di applicazione
89/667/CEE	31 dicembre 1991	Soltanto dal 1° gennaio 1993 per le società già esistenti il 1° gennaio 1992.
2006/99/CE	1° gennaio 2007	

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 89/667/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, alinea	Articolo 1
Articolo 1, dal primo al ventisettesimo trattino	Allegato I
Articoli da 2 a 7	Articoli da 2 a 7
Articolo 8, paragrafo 1	—
Articolo 8, paragrafo 2	—
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 8
—	Articolo 9
—	Articolo 10
Articolo 9	Articolo 11
—	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III